

chiaramente questo intendimento; nel qual caso mi riserverei di proporre a tal fine un altro emendamento. Si eliminerebbero gli articoli 2 e 6 della Commissione che danno la definizione dell'insegnamento pubblico e privato, perchè è appunto nella definizione degli istituti pubblici e privati che cade la maggior parte e la più difficile della discussione. Così si continuerebbero a considerare provvisoriamente come istituti pubblici quelli che sono al presente considerati come tali dalla nostra legislazione, salvo poi a definire meglio una siffatta questione quando si tratterebbe delle leggi speciali che sono il luogo più acconco per sciogliere tali difficoltà.

Si lascierebbero gli articoli 3, 4 e 5 i quali riguardano le scuole pubbliche; si lascierebbe pure il sesto il quale promette che all'insegnamento libero si provvederà colle leggi speciali; e sarebbero rimandati tutti gli altri alle disposizioni transitorie.

Spero di essermi spiegato abbastanza chiaramente, perchè la Camera abbia inteso quale sia veramente la mia intenzione. Desidero che si conservi il primo capitolo, che in esso siano compresi tutti gli articoli che si riferiscono all'insegnamento pubblico ossia ufficiale, ed anche il primo in cui si riconosce l'insegnamento privato o libero; si rimandino alle disposizioni transitorie quegli articoli che riguardano l'insegnamento privato; che inoltre si aboliscano affatto gli articoli 2 e 6 che contengono le definizioni degli istituti pubblici e degli istituti privati.

MICHELINI G. B. Non ostante le cose dette dall'onorevole ministro della pubblica istruzione e dal deputato Mazza, io sorgo ad appoggiare la proposta del professore Melegari, che credo logica conseguenza dell'ordine del giorno che la Camera ha approvato al fine della tornata di sabato. Si è detto da alcuni dei precedenti oratori che questo ordine del giorno non ha una determinata significazione, od almeno che gliene danno una diversa i vari deputati, secondo i desiderii loro. Che cosa essi intendano nell'intima loro coscienza, io non lo ricerco. Farò nondimeno osservare che quest'ordine del giorno ha una significazione precisa ove sia posto a raffronto con quello che aveva proposto l'onorevole Menabrea. Difatti, in tutta la discussione generale di questo progetto di legge riguardo alla questione della libertà d'insegnamento, eranvi due sistemi a fronte. Quasi da tutti i lati di questa Camera si facevano proposizioni in favore della libertà d'insegnamento più o meno larga, secondo l'intendimento dei vari proponenti. Ma il disparere cominciava circa l'attuazione della libertà, perchè vi erano di quelli che volevano che in questa legge non se ne parlasse nè punto nè poco, e che la questione fosse rimandata alle leggi speciali riflettenti vari rami del pubblico insegnamento; perchè allora, dicevano essi, e dicevano benissimo, opereremo non più alla cieca, come presentemente, ma con conoscenza di causa, e concederemo la libertà in quella misura ed in quel modo che crederemo opportuno.

A questo sistema, seppure non erro, si avvicinavano l'onorevole presidente del Consiglio ed il ministro della pubblica istruzione, il quale lo dichiarava esplicitamente al principio della discussione generale.

Il primo di questi due sistemi era rappresentato dall'ordine del giorno del deputato Menabrea, il secondo da quello che io ho avuto l'onore di proporre. Ora, la Camera avendo approvato quest'ultimo ordine del giorno, ha implicitamente respinto quello del deputato Menabrea; ha deciso cioè dover prevalere il secondo sistema.

Per verità, molto mi stupisce che il signor ministro della pubblica istruzione, il quale propugnava questo sistema, ora

ne rifiuti le conseguenze, vale a dire che in questa legge si discuta il primo articolo di essa. Egli faceva passare a rassegna i vari articoli onde si compone questo capo, e ne dimostrava la necessità. Io non lo seguirò minutamente in questa rassegna, ma per rispondergli sono costretto di sottoporre alla Camera l'esame dei diversi articoli che mi hanno maggiormente colpito, e che quasi quasi mi rendevano perplesso circa la proposta del professore Melegari.

Il primo articolo è certamente quello che è più essenziale in tutto questo capo che è intitolato *Delle disposizioni generali*. Ma osservi la Camera che in quest'articolo, qualunque ne sia l'efficacia, ed io non nego che ne possa avere qualcuna, quest'efficacia è, direi, neutralizzata dall'articolo 8. Che cosa dice difatti l'articolo 8:

« Fino alla promulgazione delle predette leggi speciali, tutte le scuole e gl'istituti privati d'istruzione e di educazione, maschili o femminili, retti da secolari o da ecclesiastici, dovranno conformarsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore. »

Dunque io non vedo che frutto ne avremo approvando l'articolo primo, il quale è poco dopo abrogato dall'articolo 8. C'è la questione d'interpretare l'articolo 56 della legge del 1848, il quale parla di maestri delle corporazioni religiose e non di maestre. Trattasi di sapere se queste ultime siano comprese nella generale denominazione di maestri. Sinora non è stata pronunziata sentenza a questo riguardo. Io credo che l'interpretazione ovvia è che sotto il nome di maestri si intendano anche le maestre. Io credo che qualunque tribunale intenderà la legge in questo modo. Frattanto tale è pure nel fatto l'interpretazione che si dà dappertutto. Continui a dargliela il signor ministro, e ci presenti al più presto le leggi speciali in cui saranno sciolti questi ed altri dubbi.

Faccio ancora un'osservazione nell'interesse del signor ministro.

Egli ci ha detto più volte: io sono imbarazzato da questi Consigli; è necessario uscire da queste pastoie, le quali mi vietano di operare il bene con quella libertà che è concessa agli altri ministri miei colleghi. Ebbene, il modo di uscire da quegli'impicci è di prescindere da tutte le altre questioni. Se noi ci limitiamo a fare una legge per porre il signor ministro in istato di regolar bene la pubblica istruzione, di liberarlo da questa rete di cui egli si lagna, in modo molto più spiccio di quello di porlo in una parola in istato non solamente di regnare, ma di governare, questa legge potrà essere fatta in poco tempo, ed ottenere la sanzione dei poteri legislativi. In caso contrario, io temo, ci badi il ministro, che noi non otterremo nè l'intento da lui desiderato nè altro qualunque.

MELEGARI. Il signor ministro prese atto dell'aver io dichiarato che il suo progetto, relativamente alla legislazione scolastica vigente, era mite.

Egli sarà evidente agli occhi di tutti coloro che conoscono le nostre leggi scolastiche e le straniere, che niuna di queste assicura così fortemente la direzione delle scuole sia pubbliche che private al Governo. La nostra legislazione a questo riguardo ha servito di tipo alla costituzione della Università imperiale francese, istituzione colossale che fu chiamata la più grande macchina di dispotismo che abbia potuto concepire lo spirito umano. Ma al paragone delle nostre costituzioni, la costituzione dell'Università francese è liberale.

I pochi articoli contenuti nel primo titolo che io propongo di sopprimere non fanno che debolmente ribadire l'assolutismo nell'istruzione. E dico debolmente, poichè non toccano le questioni di applicazione. Queste questioni d'applicazione